

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ATS Insubria

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA TRIENNALE DEI TIMBRI OCCORRENTI ALLA ATS DI BERGAMO, BRIANZA, INSUBRIA, MONTAGNA, CITTA' METROPOLITANA DI MILANO E VAL PADANA DELLA DURATA DI 36 MESI.



CAPITOLATO DI GARA PER LA FORNITURA TRIENNALE DI TIMBRI

PREMESSA

La razionalizzazione degli acquisti è fra i prioritari interventi che il quadro normativo e regolamentare definisce per il raggiungimento dei prefissati obiettivi di finanza pubblica.

In questo quadro complessivo si inserisce la D.G.R. n. XI/1046 del 17 dicembre 2018 avente ad oggetto "Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Socio Sanitario per l'esercizio 2019".

Per il corrente anno fra l'altro, nel disciplinare il sistema degli acquisti di beni e servizi, ha confermato quanto disposto con precedente deliberazione n. X/5954 del 5 dicembre 2016 in materia di istituzione delle Unioni di acquisto degli Enti del Sistema Sanitario Regionale con la finalità di rafforzare l'interazione e l'integrazione in relazione alle procedure di acquisto di beni e servizi nell'ambito dell'accordo interaziendale stipulato.

Nel rispetto di quanto sopra definito, l'Agenzia di Tutela della Salute (ATS) dell'Insubria che fa parte dell'Unione di acquisto denominata "Unione ATS", in qualità di capofila, procede su delega/mandato delle ATS di Bergamo, Brianza, Città Metropolitana di Milano, Montagna e Val Padana all'espletamento della procedura di gara ed all'aggiudicazione della fornitura dei timbri occorrenti a tali Agenzie della durata di 36 mesi.

Art. 1 - Oggetto della fornitura

Il presente capitolato ha per oggetto la fornitura triennale di timbri occorrenti alle Agenzie di Tutela della Salute di Bergamo, Brianza, Insubria, Montagna, Città Metropolitana di Milano e Val Padana (di seguito denominate A.T.S.).

La quantità annuale da fornire è quella indicata nella tabella prodotti (allegato A).

Ai sensi dell'art. 106 c. 12 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 ciascuna ATS qualora in corso di esecuzione del contratto si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre alla ditta aggiudicatrice, l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario; in tal caso la ditta aggiudicataria non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Art. 2 - Qualità della fornitura

La precisa qualità delle merci costituisce elemento essenziale della fornitura, per continuità con le precedenti forniture al fine di consentire il riutilizzo dei medesimi modelli di timbri dell'ATS mediante materiale di consumo della medesima marca.

Il materiale consegnato dovrà essere idoneo all'uso per il quale è stato ordinato e, se non diversamente ed espressamente indicato dal fornitore prima della conferma di consegna, si intende non assoggettato a vincolo di scadenza per il mantenimento delle caratteristiche proprie del prodotto.

Ove accertata l'inidoneità del prodotto, al momento dell'utilizzo e comunque non oltre i tre mesi successivi la consegna del prodotto medesimo, la ditta aggiudicataria dovrà provvedere alla sostituzione a proprie spese.

Art. 3 – Stipulazione del contratto e sua durata

I contratti stipulati da ciascuna A.T.S. avranno durata triennale con decorrenza prevista 1 novembre 2019 e scadenza 31 ottobre 2022. E' tuttavia facoltà di ciascuna A.T.S. dare inizio al rapporto anche in data successiva a quella sopraindicata in relazione alla durata della procedura di gara o alla durata dei contratti in corso.

La stipulazione del contratto avverrà mediante scrittura privata. Le disposizioni regolamentanti il rapporto contrattuale sono quelle previste dal presente capitolato.

Le spese relative alla stipulazione del contratto (marche da bollo) sono a carico della ditta aggiudicataria.

Art. 4 – Condizioni economiche della fornitura

Le condizioni economiche della fornitura sono quelle derivanti dall'offerta.

Art. 5 – Ordinazioni e somministrazioni - Ricognizioni e verifiche

Non saranno accettate offerte che prevedano un minimo d'ordine.

Il fornitore riceverà direttamente gli ordini della quantità e del tipo di merce occorrente e dovrà consegnare la merce richiesta nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 10 giorni solari dalla data di trasmissione dell'ordine, tramite posta elettronica o altro mezzo idoneo.

Occorrendo somministrazioni in via d'urgenza, il fornitore dovrà prestarle immediatamente, entro 48 ore dalla data di trasmissione dell'ordine, tramite posta elettronica o altro mezzo idoneo.

Le consegne andranno effettuate negli orari e presso le sedi di ciascuna A.T.S. come indicato nel buono d'ordine.

Le merci dovranno essere consegnate franco magazzino con le relative bolle fiscali di accompagnamento o altro documento di trasporto sostitutivo a sensi di legge e nessun onere aggiuntivo verrà riconosciuto per imballaggio e trasporto, quand'anche effettuato per consegna urgente.

I prodotti oggetto di ordinativo dovranno essere imballati dal fornitore in appositi contenitori che dovranno rispondere alle norme in vigore, nonché garantirne, in ogni caso, la perfetta conservazione ed integrità.

La ditta aggiudicataria dovrà utilizzare per la consegna della merce veicoli che siano conformi alle più recenti Direttive dell'Unione Europea contro l'inquinamento atmosferico da emissioni dei veicoli a motore.

Effettuata la consegna, saranno effettuate le ricognizioni e le verifiche di qualità e quantità. In caso di impossibilità a procedere ad un accurato controllo, per via dell'imballaggio e/o per la quantità degli articoli e/o la consegna del materiale tramite corriere, il ricevimento avverrà "con riserva di successivo controllo".

Anche a consegna avvenuta ed accettata, ove emergesse qualche vizio, difetto o comunque non corrisponda ai requisiti prescritti, il prodotto sarà contestato entro il termine previsto dall'art. 2 c.3 del presente capitolato e quindi respinto al fornitore, che dovrà sostituirlo con altro della qualità prescritta, entro il termine massimo di 72 ore dalla contestazione.

Nel caso il fornitore rifiuti o comunque non proceda immediatamente al reintegro della merce contestata, il Servizio competente dell'A.T.S. procederà direttamente all'acquisto, a libero mercato, di uguali quantità e qualità della merce che avrebbe dovuto essere consegnata, addebitando l'eventuale differenza di prezzo che ne derivasse alla ditta aggiudicataria, oltre alla rifusione di ogni altra spesa e/o danno.

Qualora la merce fornita, accettata soltanto per esigenze urgenti, risulti non corrispondente ai requisiti prescritti, da legittimarne la svalutazione, l'A.T.S. ne darà

comunicazione al fornitore ed effettuerà, sugli importi fatturati, una detrazione pari al minor valore che si sarà riconosciuto doversi attribuire alla merce stessa.

Nel caso in cui la merce resa sia già stata fatturata, il fornitore procederà all'emissione di nota di credito.

Art. 6 - Obblighi specifici e responsabilità esclusiva del fornitore

Il fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto in altre parti del capitolato a:

- a) effettuare la fornitura a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti;
- b) osservare nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prestazioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate durante l'arco di vigenza del contratto; a tal fine il fornitore si obbliga espressamente a manlevare e tenere indenne l'A.T.S. da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti, restando in ogni caso espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla inosservanza delle norme e prescrizioni resteranno ad esclusivo carico del fornitore;
- c) avvalersi di personale adeguato in relazione alle diverse prestazioni contrattuali.

Il fornitore si impegna inoltre ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

Il fornitore si obbliga a non divulgare alcuna notizia concernente l'attività oggetto del presente capitolato, e a non farne un utilizzo tale da arrecare pregiudizio all'A.T.S.; a tal fine il fornitore è tenuto a garantire che tale impegno sarà osservato dal proprio personale.

La Ditta in relazione all'obbligo assunto con l'accettazione del presente capitolato, solleva espressamente ciascuna A.T.S. da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale relativa a infortuni, sinistri e/o danni, di tutti i generi, provocati nel corso dell'attività o in dipendenza da questa o in dipendenza di omissioni, negligenza o altre inadempienze relative alle prestazioni contrattuali ad essa riferibili.

Oltre a quanto prescritto in altri punti del presente capitolato, la ditta aggiudicataria s'impegna a provvedere a tutti gli oneri assicurativi che derivano dall'esecuzione dell'appalto, con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti di ciascuna A.T.S. per i danni a cose o persone, nonché quelle relative alla Responsabilità Civile della ditta appaltatrice verso terzi.

Art.7 - Condizioni economiche – Liquidazione fatture - Pagamenti

Le condizioni economiche sono quelle indicate in offerta e comprendono tutto quanto richiesto dal presente capitolato.

Le fatture dovranno essere inviate alle A.T.S. in modalità elettronica.

In riferimento all'obbligo di fatturazione elettronica, la ditta aggiudicataria è tenuta ad adempiere a quanto previsto dal D. MEF n. 55/2013 e dal D.L. n. 66/2014, convertito con L. n. 89/2014.

A tal fine, si indicano gli elementi specifici che dovranno essere contenuti nelle fatture elettroniche (come riportato sul sito: indicepa.gov.it) per ciascuna Azienda:

ATS di Bergamo

- | | |
|---|--|
| • Denominazione Ente: | Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo |
| • Codice IPA: | atsb |
| • Codice Univoco Ufficio: | 7ZRYRC |
| • Nome dell'ufficio: | settore fornitori |
| • Cod. fisc. del servizio di F.E.: | 04114400163 |
| • Partita IVA: | 04114400163 |

ATS dell'Insubria

- | | |
|------------------------------|---|
| • Denominazione Ente: | Agenzia di Tutela della Salute dell'Insubria |
| • Codice IPA: | ATSIN |

- **Codice Univoco Ufficio:** 9ZTIFF
- **Nome dell'ufficio:** 303-UFF_FATTELET-COMO
- **Cod. fisc. del servizio di F.E.:** 03510140126
- **Partita IVA:** 03510140126

ATS Brianza

- **Denominazione Ente:** Agenzia di Tutela della Salute della Brianza
- **Codice IPA:** atymb
- **Codice Univoco Ufficio:** UWUUCX
- **Nome dell'ufficio:** 305-Uff_Fattelet-Lecco
- **Cod. fisc. del servizio di F.E.:** 09314190969
- **Partita IVA:** 09314190969

ATS della Montagna

- **Denominazione Ente:** Agenzia di Tutela della Salute della Montagna
- **Codice IPA:** atsm
- **Codice Univoco Ufficio:** UFFUWR
- **Nome dell'ufficio:** Servizio Economico Finanziario
- **Cod. fisc. del servizio di F.E.:** 00988200143
- **Partita IVA:** 00988200143

ATS Città Metropolitana di Milano

- **Denominazione Ente:** Agenzia di Tutela della Salute Città Metropolitana di Milano
- **Codice IPA:** atsmetmi
- **Codice Univoco Ufficio:** BMAGH7
- **Nome dell'ufficio:** Acquisti e Servizi Economici
- **Cod. fisc. del servizio di F.E.:** 09320520969
- **Partita IVA:** 09320520969

ATS Val Padana

- **Denominazione Ente:** Agenzia di Tutela della Salute Val Padana
- **Codice IPA:** atsvp
- **Codice Univoco Ufficio:** E00QC5
- **Nome dell'ufficio:** CR_BENI_E_SERVIZI
- **Cod. fisc. del servizio di F.E.:** 02481970206
- **Partita IVA:** 02481970206

La fattura dovrà necessariamente riportare il CIG ed il CUP, quest'ultimo ove presente.

Inoltre, si segnala la presenza di alcune informazioni che Regione Lombardia ha ritenuto indispensabili in fattura per favorire il processo di caricamento, controllo e liquidazione nei sistemi contabili e gestionali, come segue:

- data e numero d'ordine di acquisto (associato a ciascuna riga fattura);
- data e numero DDT per i beni consegnati con tale documento (associato a ciascuna riga fattura);
- totale documento;
- Codice fiscale del cedente;
- in generale, il medesimo livello di dettaglio dell'ordine di acquisto emesso.

Per maggiori informazioni sulle specifiche tecniche e la normativa di riferimento sulla fatturazione elettronica si rimanda al sito www.fatturapa.gov.it.

L'ufficio competente procederà alla liquidazione delle fatture in base ai prezzi pattuiti, dopo aver dedotto tutte le eventuali somme delle quali il fornitore fosse debitore.

Il pagamento avverrà a 30 giorni dall'accertamento da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto ovvero dal Responsabile del servizio utilizzatore delle prestazioni effettuate, rispetto a quanto previsto nel presente capitolato. Il Direttore dell'esecuzione del contratto deve effettuare tale accertamento entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, dopo aver verificato la

regolarità del servizio e/o fornitura.

Art. 8 – Tracciabilità dei flussi finanziari

In materia di tracciabilità dei flussi finanziari si richiama quanto previsto dall'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.; in particolare la ditta aggiudicataria, in ottemperanza a quanto ivi stabilito dovrà, a pena di nullità assoluta del contratto, ai fini del pagamento delle fatture:

1. indicare nella documentazione che verrà presentata per la partecipazione alla procedura di gara, gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale dedicato, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche, nonché il codice IBAN;
2. indicare le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato.

La ditta aggiudicataria provvede altresì a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Art. 9 - Divieto di cessione del contratto

Fatto salvo quanto previsto al successivo art. 19, è fatto divieto all'aggiudicatario di cedere sotto qualsiasi titolo, né tutto né in parte il contratto, sotto pena di immediata risoluzione del contratto stesso, nonché del risarcimento dei danni conseguenti.

Art. 10 - Cessione dei crediti derivanti da contratto

Le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991 n. 52, sono estese ai crediti verso le stazioni appaltanti derivanti da contratti di servizi. Le cessioni di crediti possono essere effettuate a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizie, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.

Ai fini dell'opponibilità all'A.T.S., le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all'A.T.S..

Le cessioni di crediti sono efficaci e opponibili all'A.T.S. qualora questa non le rifiuti con comunicazione da comunicarsi al cedente e al cessionario entro 45 gg. dalla notifica della cessione.

L'A.T.S. cui è stata notificata la cessione, può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto stipulato.

Art. 11 – Penali

Fermo restando quanto precisato in altre parti del presente capitolato, nei casi di ritardi nella consegna rispetto ai termini sopraindicati, ovvero nel caso di prodotti di qualità difforme da quella considerata con relativa richiesta di sostituzione, l'A.T.S. applicherà per ogni giorno di ritardo una penale pari al 2% dei valori dei prodotti non consegnati al netto dell'IVA. Nel caso in cui l'ordine sia stato parzialmente evaso dal fornitore nei termini previsti dal presente capitolato la penale sarà calcolata sulla quota parte dei quantitativi dei prodotti consegnati in ritardo.

L'inosservanza degli ulteriori obblighi contrattuali previsti nel presente capitolato, formalmente contestati, in assenza di valide giustificazioni comporta l'applicazione di un penale fino a € 500,00 fatti salvi i comprovati maggiori danni.

In caso di ritardi superiori a cinque giorni solari, l'Ufficio interessato procederà direttamente all'acquisto, a libero mercato, di eguali quantità e qualità della merce che sarebbe dovuta essere consegnata, addebitando l'eventuale differenza di prezzo che ne derivasse alla ditta aggiudicataria, oltre alla rifusione di ogni altra spesa e/o danno.

Qualora la ritardata consegna fosse dovuta a cause di forza maggiore, formalmente documentate, l'A.T.S. si riserva di ricorrere a libero mercato, addebitando, nel qual caso, la sola eventuale differenza di prezzo.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti paragrafi, verranno contestati dall'A.T.S. al Fornitore il quale dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni all'A.T.S. nel termine massimo di giorni 3 (tre) lavorativi dalla stessa

contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili a insindacabile giudizio dell'A.T.S., ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate.

L'A.T.S., per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà compensare i predetti crediti con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti al Fornitore, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

L'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'A.T.S. a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Art. 12 – Rispetto D.L.vo n. 81/2008

L'impresa è tenuta all'osservanza delle disposizioni del D.L.vo n. 81/2008 e s.m.i. in materia di prevenzione, protezione e sicurezza sui luoghi di lavoro con particolare riguardo alla vigilanza sanitaria e di ogni altro onere previsto a carico del datore di lavoro.

L'Impresa dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il proprio personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione alla fornitura svolta e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi.

La ditta si obbliga comunque a provvedere, a cura e carico proprio e sotto la propria responsabilità, a tutte le spese occorrenti, secondo i più moderni accorgimenti della tecnica, per garantire, in conformità al D.L.vo n. 81/2008 e s.m.i., la completa sicurezza durante l'esercizio dei lavori e l'incolumità delle persone addette alle forniture stesse e per evitare incidenti e/o danni di qualsiasi natura, a persone o cose, esonerando l'A.T.S. da ogni e qualsiasi responsabilità.

Le prestazioni oggetto del presente capitolato debbono essere svolte nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni sul lavoro ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene.

La ditta deve pertanto osservare e far osservare ai propri dipendenti nonché a terzi presenti su ogni singolo luogo di lavoro affidatole, tutte le norme di cui sopra e pretendere inoltre di propria iniziativa tutti quei provvedimenti che ritenga opportuni per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro predisponendo un piano delle misure di sicurezza dei lavoratori ai sensi del D.L.vo n. 81/2008 e s.m.i..

La ditta aggiudicataria si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipulazione del contratto, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

La ditta aggiudicataria si obbliga inoltre a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti, vincolano la ditta aggiudicataria anche nel caso in cui questa non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.

Art. 13 – Risoluzione del contratto

Fermo restando quanto precisato in altre parti del presente capitolato, l'ATS potrà procedere ex art. 1456 del Codice Civile alla risoluzione del contratto ed assicurare, a spese del fornitore inadempiente la continuità della fornitura nei seguenti casi:

- sospensione o interruzione del contratto da parte dell'appaltatore per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore (la giustificazione dell'interruzione è discrezionalmente valutata dall'Amministrazione);
- gravi violazioni delle clausole contrattuali tali da compromettere la regolarità della fornitura;
- frode, grave negligenza, contravvenzione nella esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;
- violazione a norme e/o principi contenuti nel Codice Etico e nel Codice di comportamento delle Amministrazioni, nel codice generale di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR n. 62/2013, nei piani triennali per la prevenzione della corruzione adottati dalle Amministrazioni e/o nel Patto di Integrità in materia di Contratti Pubblici Regionali approvato con DGRL n. XI/1751 del 17 giugno 2019., ove previsto nei suddetti documenti;
- inadempienze che abbiano comportato l'applicazione di penali per 4 volte in un anno;
- cessione di azienda non autorizzata e cessazione di attività;
- subappalto della fornitura non autorizzato dalle Amministrazioni;
- mancato rispetto degli obblighi previsti dalle leggi vigenti in materia previdenziale, assicurativa, antinfortunistica e dei contratti di lavoro nazionali e locali;
- altre inadempienze che rendano difficile o impossibile la prosecuzione dell'appalto (quali ad esempio manifesta incapacità o inidoneità nell'esecuzione del contratto);
- informazioni positive antimafia.

In materia di risoluzione del contratto si richiama altresì quanto previsto dall'art. 108 del D.Lvo 18 aprile 2016 n. 50.

Ai sensi dell'art. 9 -bis della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

La risoluzione del contratto, per qualsiasi motivo, comporta il risarcimento dei danni derivanti, oltre all'incameramento della eventuale garanzia fidejussoria versata.

Gli eventuali maggiori oneri che l'ATS dovesse sostenere per garantire la regolare fornitura dei beni aggiudicati alla ditta inadempiente, nei limiti di vigenza del contratto, verrà addebitato alla medesima ditta inadempiente, trattenendo quanto dovuto sui pagamenti che risultassero ancora da effettuare.

In quest'ultimo caso e nel caso in cui eventuali altri crediti non fossero sufficienti al rimborso dell'intero danno, l'ATS inoltrerà a mezzo PEC, nota per quanto dovuto dalla ditta inadempiente, che dovrà provvedere al pagamento entro trenta giorni dalla notifica dell'addebito.

Art. 14 - Recesso

L'ATS, ha diritto, nei casi di:

- giusta causa;
- mutamenti di carattere normativo sia a livello nazionale che regionale nella materia oggetto del presente capitolato;
- mutamenti di carattere organizzativo, nell'ipotesi di sopravvenuti indirizzi della programmazione sanitaria Regionale in contrasto con la continuazione del rapporto contrattuale (quali, a titolo esemplificativo: aggregazioni di Aziende Sanitarie - ATS e ASST);
- prezzi di aggiudicazione superiori ai prezzi di riferimento che potranno essere pubblicati dall'ANAC nel corso di vigenza del contratto, fatta salva la negoziazione.

di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi alla ditta appaltatrice con lettera raccomandata A/R.

L'appaltatore dovrà comunque, se richieste dall'ATS, proseguire le prestazioni la cui interruzione/sospensione può, a giudizio dell'ATS medesima, provocare danno alla stessa.

Qualora durante la vigenza del contratto dovesse essere attivata convenzione a livello nazionale (da parte CONSIP SpA) o a livello regionale (da parte di ARIA SpA) avente ad oggetto la fornitura di cui all'art. 1 del presente capitolato, l'ATS ha diritto di recedere in tutto o in parte dal contratto, in qualsiasi momento, con un periodo di preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari,

da comunicarsi alla ditta aggiudicataria con lettera raccomandata A/R.

Nelle fattispecie di recesso delle ATS menzionate nel presente articolo la ditta aggiudicataria ha diritto al pagamento delle forniture effettuate, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 c.c..

Fermo restando quanto sopra previsto, qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il Direttore Generale o il responsabile tecnico della ditta aggiudicataria siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, l'ATS ha diritto di recedere dal contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso. Si applica anche in tale ipotesi di recesso quanto precisato nella prima parte del presente articolo. In tale ipotesi, l'appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 c.c..

Art. 15 - Responsabilità

La Ditta è responsabile dell'esatto adempimento del contratto, della perfetta esecuzione delle prestazioni, dell'operato dei suoi dipendenti e dei danni causati a terzi in esecuzione della stessa. Inoltre è fatto obbligo alla Ditta di mantenere l'A.T.S. sollevata ed indenne contro azioni legali derivanti da richieste di danni nei confronti dell'A.T.S. medesima, per violazioni di leggi o regolamenti da parte dello stesso appaltatore o dei suoi dipendenti.

Art. 16 - Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o di risoluzione del contratto e misure straordinarie di gestione

Le stazioni appaltanti, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4-ter del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpellano progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta, fatte salve tutte le ragioni ed azioni dell'A.T.S. verso la massa fallimentare, anche per i danni, con privilegio, a titolo di pegno, e sulle fatture in attesa di liquidazione.

Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 32 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, in materia di misure straordinarie di gestione di imprese nell'ambito della prevenzione della corruzione.

Art. 17 - Vicende soggettive dell'esecutore del contratto

Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione non hanno singolarmente effetto nei confronti dell'ATS fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall'art. 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991 n. 187, e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dall'art. 80 del D.L.vo 50/2006.

Nei 60 giorni successivi, l'ATS può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni di cui precedente comma non risultino sussistere le clausole ostantive di cui all'art. 67 del D.Lvo 6.9.2011 n. 159 e s.m.i..

Decorsi i 60 giorni senza che sia intervenuta opposizione, gli atti producono nei confronti dell'ATS tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.

Art. 18 – Scioglimento e liquidazione della ditta aggiudicataria

In caso di scioglimento o di liquidazione della ditta fornitrice, l'A.T.S. avrà diritto tanto di pretendere la continuazione del contratto da parte della ditta in liquidazione, quanto di pretendere la continuazione da parte della nuova ditta subentrante.

Art. 19 – Subappalto

Fermo restando il divieto di cessione totale o parziale del contratto, le ditte concorrenti sono obbligate ad indicare nell'offerta la parte dell'appalto che intendono eventualmente subappaltare a terzi. Ai sensi dell'art. 105 c.4 del D. Legislativo n. 50/2016, la ditta potrà procedere al subappalto di parte della fornitura, a condizione che sia stato indicato nell'istanza di partecipazione alla gara. La disciplina del subappalto è contenuta nel citato art. 105 del decreto; al riguardo si richiama l'attenzione sul 2° comma il quale specifica che la quota parte subappaltabile non può essere in ogni caso superiore al 40%.

Art. 20 – Riservatezza

La ditta aggiudicataria ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del contratto, mentre non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

La ditta è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti o collaboratori degli obblighi di riservatezza anzidetti.

Art. 21 - Trattamento dei dati forniti dalla ditta concorrente

Ai sensi del D.L.vo n. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679, si informa che i dati forniti dalle Imprese sono trattati dall'A.T.S. esclusivamente per le finalità connesse alla gara.

Il titolare del trattamento dei dati in questione è l'A.T.S. dell'Insubria.

Art. 22 – Caso di morte del titolare della ditta aggiudicataria

In caso di morte del titolare della ditta fornitrice, alle obbligazioni derivanti dal contratto subentreranno solidalmente gli eredi.

Qualora l'ATS ritenesse di proseguire il rapporto con gli eredi, i medesimi saranno tenuti, dietro semplice richiesta, a produrre a loro spese tutti quegli atti e documenti che potranno ritenersi necessari per la regolare giustificazione della successione, per la prosecuzione del contratto.

Art. 23 – Foro Competente

In caso di controversie di qualsiasi natura sarà esclusivamente competente il Foro della città ove ha sede l'A.T.S. che emette i relativi ordinativi, escludendo espressamente la competenza di altri Fori.

Art. 24 – Norme finali

L'appalto deve essere eseguito con l'osservanza di quanto stabilito dal presente Capitolato. Per quanto non esplicitamente ivi previsto si fa rinvio alle Leggi vigenti applicabili in materia.

Il presente capitolato d'appalto si compone di n. 24 articoli e n. 1 allegato redatti su complessivi n. _____ fogli.

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui agli articoli 1341 e 1342 del codice civile, vengono espressamente approvate ed accettate le clausole previste dagli articoli 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23 e 24 del presente capitolato.

N.B. Il presente documento dovrà essere sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente (o persona munita da comprovati poteri di firma, la cui procura dovrà essere prodotta nella Documentazione Amministrativa).

Allegati: all. A - tabella prodotti;